

APPLICAZIONE DELL'ELEMENTO DI GARANZIA

L'elemento di garanzia così come individuato all'art. 39.2 dell'accordo di rinnovo del 12 maggio 2010 si applica esclusivamente "ai lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso".

L'elemento di garanzia **NON** va conglobato nella paga base e va riparametrato per i rapporti di lavoro nei part time.

Non incide sulle indennità varie (straordinari, turni etc.) e sul trattamento di Fine Rapporto.

Segue nell'ammontare la retribuzione e quindi in caso di mancata o minore retribuzione (per permessi non retribuiti, aspettative e quant'altro) va calcolato con la stessa metodologia della retribuzione stessa.